

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO - FOIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 26.09.2024

INDICE

Δrt	1	Definizioni
Αιι.	_	DEIIIIIZIOIII

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Accesso civico e accesso documentale

Art. 4 Legittimazione soggettiva

Art. 5 Istanza di accesso civico

Art. 6 Responsabili del procedimento

Art. 7 Soggetti controinteressati

Art. 8 Termini del procedimento

Art. 9 Eccezioni assolute all'accesso civico generalizzato

Art. 10 Eccezioni relative all'accesso civico generalizzato

Art. 11 Richiesta di riesame

Art. 12 Motivazione del diniego all'accesso

Art. 13 Impugnazioni

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- "decreto trasparenza" il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- "accesso documentale" l'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;
- "accesso civico semplice" l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall'art. 5,
 c. 1, del decreto trasparenza;
- "accesso civico generalizzato" l'accesso previsto dall'art. 5, c. 2, del decreto trasparenza.

Art. 2 Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:
 - l'accesso civico **semplice** che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
 - l'accesso civico generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

Art. 3

Accesso civico e accesso documentale

- 1. L'accesso documentale, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, resta disciplinato da tali norme; il Comune ne dà attuazione in conformità a tali disposizioni ed a quelle regolamentari.
- 2. La finalità dell'accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà -partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L'accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l'accesso civico (generalizzato e non).
- 3. Il diritto di accesso civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; la legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'Amministrazione ad un controllo generalizzato.

Art. 4 Legittimazione soggettiva

- 1. L'esercizio dell'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
- 2. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.
- **3.** Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone.

Art. 5

Istanza di accesso civico semplice e generalizzato

- 1. L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:
 - a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
 - b) **ovvero,** quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
 - c) **ovvero** sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
 - d) **ovvero** trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
- 2. Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
- 3. Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico "semplice" deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), i cui riferimenti sono indicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune. Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio del Comune, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al RPCT nel più breve tempo possibile.
- **4.** Nel caso di accesso generalizzato , l'istanza va indirizzata, in alternativa :
 - all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 - all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- **5.** L'istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.
- **6.** Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze

Art. 6 Responsabili del procedimento

- 1. I Dirigenti/Responsabili degli uffici del Comune garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.
- 2. Responsabile dei procedimenti di accesso di cui al precedente art. 2 è il Dirigente/Responsabile dell'ufficio che riceve l'istanza, il quale può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.
- 3. I Dirigenti/Responsabili dell'Amministrazione comunale ed il RPCT controllano ed assicurano la regolare attuazione dell'accesso, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.
- 4. Nel caso di istanze per l'accesso civico semplice, il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione RPCT segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e all'Autorità nazionale anticorruzione. Nei casi più gravi, l'RPCT segnala inoltre all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
- 5. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano essere già pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nel rispetto della normativa vigente, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 7 Soggetti Controinteressati

L'ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

- 1. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5 -bis, c. 2 del decreto trasparenza:
 - a) protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
 - c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
- 2. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all'amministrazione comunale (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, dipendenti, componenti di altri organismi).
- 3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Amministrazione comunale provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.
- **4.** La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'acceso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Art. 8 Termini del procedimento

- 1. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
- 2. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, l'ufficio competente di cui all'art. 5 del presente Regolamento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico semplice, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
- 3. Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, nonostante l'opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.
- 4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, il Comune deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-bis del decreto trasparenza

Art. 9 Eccezioni assolute all'accesso civico generalizzato

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

- a) nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all'art. 24, c. 1, legge n. 241/1990. Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso:
 - per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
 - nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
 - nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
 - nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
 - b) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:
 - il segreto militare (D.Lgs. n.66/2010);
 - il segreto statistico (D.Lgs 322/1989);
 - il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993);
 - il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
 - il segreto istruttorio (art.329 c.p.p.);
 - il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);
 - i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957)
 - i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici; art. 7-bis, c. 6, D.Lgs.. n. 33/2013);
 - i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs.. n. 33/2013);
 - i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (art. 26, comma 4, D.Lgs. n.33/2013).
- 2. Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni il Comune è tenuto a rifiutare l'accesso, trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.
- 3. Nella valutazione dell'istanza di accesso, il Comune deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.
- **4.** Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC ai sensi dell'art. 5-bis del decreto trasparenza e s.m.i.i .

Art. 10 Eccezioni relative all'accesso civico generalizzato

- 1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che il Comune deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.
- 2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli **interessi pubblici** inerenti:
 - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;

- **b)** la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia
- **d**) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- **f**) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
 - gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
 - i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;
- **g**) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
 - gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organi sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
 - le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;
 - verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
 - verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio;
 - pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.
- **3.** L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio ai seguenti **interessi privati**:
 - **a)** la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.9. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
 - documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
 - relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
 - dati sensibili e giudiziari o dati personali di minorenni;
 - notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
 - **b**) la libertà e la segretezza della corrispondenza.

In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte del procedimento, che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;
- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali
- **4.** Il Comune è tenuto a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.
- 5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
- **6.** L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
- Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Art. 11 Richiesta di riesame

- 1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 8, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
- 2. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
- 3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Art. 12 Motivazione del diniego all'accesso civico generalizzato

Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del RPCT, gli atti sono adeguatamente motivati.

Art. 13 Impugnazioni

- 1. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso generalizzato e/o il controinteressato, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all'art. 116, c. 1, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l'accesso generalizzato e/o il controinteressato si siano rivolti al difensore civico competente per ambito territoriale, decorre dalla data di ricevimento, da parte loro, dell'esito dell'istanza.
- 2. In alternativa il richiedente e/o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, possono presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale. Il ricorso

- deve essere notificato anche all'Amministrazione interessata.
- 3. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se l'Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
- 4. Se l'accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

II/la sottoscritto/a cognome*nome*		
nato/a*	(prov) il*
residente in*(prov)		
viane -mail'	*	
celltel		
Considerata		
[] l'omessa pubblicazione		
[] la pubblicazione parziale		
del seguente documento /informazione/dato che in base alla norr Comune www.comune.cesano-maderno.mb.it [1]	_	•
CHIEDE ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, e dell'a quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'a ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza. Indirizzo email o PEC per le comunicazioni [2]:	_	•
A tal fine allega copia del proprio documento di identità in corso	o di validità	
(luogo e data)		
(firma per esteso leggibile)		

^{*} Dati obbligatori

^[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

^[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati

personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Maderno che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 03625139 - Indirizzo PEC: protocollo@comune.cesano-maderno.mb.it indirizzo Email

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.cesano-maderno.mb.it.

Il trattamento viene effettuato ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera c del Regolamento 2016/679 con la finalità di garantire l'istanza di accesso civico da lei presentata.

È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati.

(luogo e data)
(firma per esteso leggibile)

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

A (indicare opzione sceita)		
■ Ufficio/Serviziodocumenti)	(che detiene i dati, le informa	azioni o
■ Ufficio Relazioni con il Pubblico		
II/la sottoscritto/a cognome*	nome* <u>*</u> * n*	*
		_
mailPEC celltel	fax	
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, e del civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall'Ente,	l Regolamento dell'Ente disciplinanti il diritto d	li accesso
CHIEDE	E	
■ il seguente documento		
■ le seguenti informazioni		
■ il seguente dato		
DICHIAR		
■di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste da disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen		nico delle
di voler ricevere quanto richiesto (indicare opzione scelta o personalmente presso il Comune di Cesano Maderno		
o al proprio indirizzo di posta elettronica		
o al proprio indirizzo PEC	(2)	
a tal fine allega copia del proprio documento di identità in co	orso di validità. n	
(luogo e data)		
(firma per esteso leggibile)		

(*Dati obbligatori)

(1) Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione, per la riproduzione su supporti materiali.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Maderno che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 03625139 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-maderno.mb.it indirizzo Emai protocollo@comune.cesano-maderno.mb.it .

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.cesano-maderno.mb.it.

Il trattamento viene effettuato ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera c del Regolamento 2016/679 con la finalità di garantire l'istanza di accesso generalizzato da lei presentata.

È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati.

uogo e data)		
	ogo e data)	
irma per esteso leggibile)	ma per esteso leggibile)	

FAC-SIMILE

COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI (da trasmettere con Raccomandata A.R o per via telematica per coloro che abbiano consentito)

Prot. n
Al Sig/ Alla Ditta Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato . Comunicazione ai soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento sull'accesso civico FOIA (art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013)
Si trasmette l'allegata copia della richiesta di accesso generalizzato del sig, prot, prot, per la quale Lei/la spett. Società da Lei rappresentata è stata individuata quale soggetto controinteressato ai sensi delle vigenti disposizioni (1).
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, le ss. Loro, quali soggetti controinteressati, possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso trasmessa.
Si fa presente che decorso tale termine senza che alcuna opposizione venga prodotta, l'Amministrazione provvederà comunque sulla richiesta di accesso.
Il Dirigente/Responsabile del procedimento
Allegato: Richiesta prot

¹⁾ I soggetti controinteressati, sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5 -bis, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013:

a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;

b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 Costituzione;

c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali

FAC-SIMILE

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO/DIFFERIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO

, pervenuta a questo Ente in data
, per i seguenti motivi:
a prevenzione della corruzione e trasparenza, ni.
i casi di diniego totale o parziale all'accesso ai sensi dell'art. 116 del Codice
qualora il richiedente l'accesso generalizzato si arte del richiedente, dell'esito della sua istanza
mento della richiesta di accesso generalizzato, o territoriale (qualora tale organo non sia stato te per l'ambito territoriale immediatamente interessata.

FAC-SIMILE

0

0

0 0

0

1

2

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Comune di Cesano Maderno

RICHIESTA DI RIESAME PER ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

(art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016)

specificare le modalità di inoltro della richiesta (via mail, via pec, ecc.)

Indicare sommariamente l'oggetto dell'istanza riportato sulla richiesta di accesso civico

II /la sottoscritto/a *		nato/a a *		
il */	residente in *			
Via*		TEL		
e-mail	Pec			
Consapevole delle sanzio	oni penali previste dall'art. 76 de	el D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e		
di falsità in atti,				
	PREM	ESSO CHE		
in data_	ha presentato, per mezzo d	i ¹ ,		
		10 ² :		
	CONSID	DERATO CHE		
l'istanza è stata rigettata				
l'istanza è stata accolta p	parzialmente.			
non è pervenuta rispos	sta nei termini di cui all'art. 8	del Regolamento in materia di accesso civico		
CHIEDE				
il riesame della suddet il riesame dell'istanza, parte oggetto di dinieg l'immediato riscontro o presentata	limitatamente alla 30			

al fine formula le seguenti osservazioni:	
Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che alla p risposta da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzion motivato, entro il termine di venti giorni dalla presente, e che la d provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amminist Il termine di cui all'art. 116, c.1, Codice del processo amministrativo sia rivolto al difensore civico, decorre dalla data di ricevimento, da pa difensore civico stesso. In alternativa il richiedente può presentare ricorso al difensore civico organo non sia stato istituito la competenza è attribuita la difens	de e per la Trasparenza, mediante provvedimen decisione dell'amministrazione sulla richiesta e impugnate davanti al Tribunale amministrativa crativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, qualora il richiedente l'accesso generalizzato arte del richiedente, dell'esito della sua istanza competente per ambito territoriale (qualora ta
immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche a	
(Si allega copia del proprio documento di identità in corso di validi	tà.)
Luogo e data	
	Firma (leggibile e per esteso)
(*Dati obbligatori)	

(2 att. 0 2 a... 6 ato...)

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Maderno che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 03625139 - Indirizzo PEC: protocollo@comune.cesano-maderno.mb.it : protocollo@comune.cesano-maderno.mb.it :

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.cesano-maderno.mb.it .

Il trattamento viene effettuato ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera c del Regolamento 2016/679 con la finalità di garantire l'istanza di accesso civico da lei presentata.

È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, al diritto di

portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati.

(luogo e data)
(firma per esteso leggibile)

Allegato 6 al Regolamento del Comune di Cesano Maderno in materia di accesso civico FOIA FAC-SIMILE

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Comune di Cesano Maderno

RICHIESTA DI RIESAME PER ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DA PARTE DEL SOGGETTO CONTROINTERESSATO

(art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016)

Il /la sottoscritto/a *	nato/a a*
II /la sottoscritto/a * iI * / / residente in * Via*	C.A.P
Via*	TEL
e-mail	Pec
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del falsità in atti,	D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di
PRFMF	SSO CHE
	(indicare il numero di protocollo della richiesta) è
	o ai seguenti dati e/o documenti amministrativi
(indicare il numero di protocollo della comunicazione della controinteressato	in data con nota prot richiesta di accesso) in quanto individuato/a quale soggetto
	: ONTO CHE _ (indicare il numero di protocollo della opposizione) il/la
sottoscritto/a si è opposto/a alla diffusione dei seguenti da	_ (<i>indicure ii namero di protocono dena opposizione)</i> il ria ati e/o documenti amministrativi:
CONSIDERATI	O ALTRESÌ CHE
l'amministrazione:	DALIKESICHE
□ con nota prot. (indicare il numero	di protocollo della decisione amministrativa ha accolto la richiesta di accesso ai dati e/o document
annininstrativi ricinesti	
СНІ	EDE
il riesame della istanza di accesso secondo quanto previsto	o dall'art. 5, c. 8, del d.lgs. n. 33/2013.
A tal fine formula le seguenti osservazioni:	

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che alla presente domanda di riesame deve essere fornita risposta da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, mediante provvedimento motivato, entro il termine di **venti giorni** dalla presente, e che la decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Il termine di cui all'art. 116, c.1, Codice del processo amministrativo, qualora il controinteressato, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, si sia rivolto al difensore civico, decorre dalla data di ricevimento, da parte del controinteressato, dell'esito della sua istanza al difensore civico stesso.

In alternativa il controinteressato può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita la difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche all'amministrazione interessata.

Luogo e data	
	Firma (leggibile e per esteso)
(*Dati obbligatori)	

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Maderno che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 03625139 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-maderno.mb.it indirizzo Email protocollo@comune.cesano-maderno.mb.it .

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.cesano-maderno.mb.it .

Il trattamento viene effettuato ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera c del Regolamento 2016/679 con la finalità di garantire l'istanza di accesso civico da lei presentata.

È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati.

(luogo e data)		
(firma per esteso leggibile)		